CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 8 ottobre 2008

13393/08
COR 2

Fascicolo interistituzionale: 2007/0196 (COD)

ENER 274
CODEC 1187

ERRATA CORRIGE DELLA NOTA

n. prop. Comm.:	13045/07 ENER 222 CODEC 949
Oggetto :	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE

In seguito a consultazioni giuridiche e secondo la Commissione, la clausola relativa alla "parità di condizioni" è così redatta:

"Articolo 26 bis

Parità di condizioni

1. Le imprese attive nella generazione e nella fornitura [.] non devono in nessun caso potere, direttamente o indirettamente, assumere il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasporto separati in Stati membri che applicano l'articolo 7, paragrafo 1, al fine di esercitare la funzione di trasporto.

2. Le misure che gli Stati membri possono adottare, conformemente alla presente direttiva, per garantire parità di condizioni devono essere compatibili con il trattato CE e la normativa UE.

3. Le misure di cui al paragrafo 2 devono essere proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Esse devono essere basate su uno o più motivi non economici di cui all'articolo 30 del trattato CE. Dette misure sono notificate alla Commissione e possono essere attuate dagli Stati membri solo conformemente al parere della Commissione."

I considerando connessi sono così redatti:

"(11 quater) Uno Stato membro ha il diritto di scegliere la completa separazione proprietaria nel suo territorio; se uno Stato membro ha scelto la completa separazione proprietaria, un'impresa non ha il diritto di scegliere l'alternativa GSI o GTI. Inoltre, <u>le imprese attive nella generazione e nella fornitura</u> non possono esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasporto di uno Stato membro che ha scelto la completa separazione proprietaria.

(11 quinquies) Considerato che con la presente direttiva esisteranno nel mercato interno dell'energia diversi tipi di organizzazione del mercato, le misure che gli Stati membri potrebbero adottare per garantire parità di condizioni devono essere compatibili con il trattato CE e la normativa UE, nonché proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. La Commissione dovrebbe essere consultata sulla compatibilità delle misure con il trattato CE e la normativa UE."